Arbitro Assicurativo
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
ENRICO CAMILLERI	Membro scelto dall'IVASS
GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
BARTOLOMEO FRANCESCO GRIPPO	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI

Riunione del 15/10/2026

FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo presentato in data 20 febbraio 2026 (e reclamo presentato il 12 novembre 2025), il ricorrente contestava il parziale diniego di indennizzo in relazione alla garanzia "*Furto totale e parziale con scoperto solo per danni parziali*" abbinata alla polizza R.C. Auto del proprio veicolo, per un valore assicurato di euro 28.000,00 e con scoperto del 10% (minimo euro 400,00) per i soli danni parziali. Il ricorrente rappresentava che nella notte tra il 7 e l'8 gennaio 2025 il veicolo era stato sottratto; che con nota del 26 marzo 2025 l'impresa aveva comunicato la liquidazione di un indennizzo pari ad euro 19.000,00, "*calcolato tenendo conto dei maggiori chilometri percorsi (167.965 km, verificati dall'ultima revisione del 30.06.2023), rispetto alla media indicata da Quattroruote (87.000 km)*"; che l'impresa aveva emesso un primo assegno di euro 17.100,00 (3 aprile 2025) e un secondo di euro 1.900,00, "*riconoscendo l'erronea detrazione dello scoperto del 10%, non applicabile nel caso di specie*". In particolare, il ricorrente contestava che potesse essere applicata la riduzione di euro 6.000,00 "*per chilometraggio eccedente*".

Con le controdeduzioni, l'impresa produceva la polizza sottoscritta dal ricorrente, il riscontro al reclamo del 1° dicembre 2025, l'esito della consultazione del PRA del 10 aprile 2026 e la ricevuta sostitutiva del documento di circolazione del veicolo rilasciata in data 8 aprile 2024,

precisando che in sede di stipula, sulla base della quotazione "*Quattroruote Professional*" per il veicolo in questione, aveva individuato un valore commerciale pari ad euro 25.000,00, corrispondente a una percorrenza media di 87.000 km; che in sede di liquidazione, tenuto conto del chilometraggio effettivo (km 167.965, risultante dall'ultima revisione del 30 giugno 2023), aveva adeguato detto valore "*applicando il parametro standard di svalutazione chilometrica previsto dalla medesima rivista (-0,30% della quotazione per ogni 1.000 km eccedenti)*", per cui aveva determinato il valore commerciale di euro 18.928,00 e riconosciuto l'indennizzo di euro 19.000,00.

Con le repliche, il ricorrente precisava di non contestare la legittimità astratta del criterio della quotazione, ma la sua "*concreta e incoerente applicazione*", in quanto il chilometraggio era già noto o conoscibile all'impresa al momento della stipula, che però aveva determinato il valore assicurato in euro 28.000,00 senza applicare alcuna riduzione, commisurandovi il premio; e che solo in sede di liquidazione il medesimo dato sarebbe stato utilizzato per ridurre la quotazione, con applicazione "*asimmetrica e selettiva*" lesiva del legittimo affidamento dell'assicurato.

Con le controrepliche, l'impresa contestava di essere stata a conoscenza del chilometraggio, in quanto il ricorrente non avrebbe fornito elementi specifici sull'elevata percorrenza e, in sede di assunzione del rischio, avrebbe prodotto una ricevuta sostitutiva del documento di circolazione, anziché il libretto dal quale unicamente sarebbe stato possibile desumere il chilometraggio risultante dall'ultima revisione. Aggiungeva che non sarebbe stato dichiarato neppure il prezzo di acquisto del veicolo e che il sistema tariffario opera su valori standard medi.

In conclusione, il ricorrente chiede di accertare l'erronea applicazione della riduzione di euro 6.000,00 sul valore commerciale; di dichiarare che il valore doveva determinarsi senza la detrazione per maggior chilometraggio "*già noto e/o conoscibile al momento della stipula*"; di dichiarare la vessatorietà dell'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione (di seguito "CGA") *ex* art. 1341 cod. civ. e artt. 33-36 cod. cons.; la condanna al pagamento della somma residua di euro 6.000,00 oltre interessi; l'accertamento della difformità della condotta dell'impresa dai principi di trasparenza e correttezza richiamati dall'art. 183 del CAP; nonché ogni ulteriore determinazione equa.

L'impresa conclude per il rigetto del ricorso, in fatto e in diritto.

DIRITTO

La controversia sottoposta all'esame del Collegio verte sull'interpretazione dell'art. 6 delle CGA, Sezione "*Furto e Incendio*", che per la determinazione dell'ammontare del danno rinvia alla "*quotazione 'Quattroruote Professional' riferita al mese di accadimento dell'evento e maggiorata del valore commerciale degli eventuali optional, accessori e apparecchi audio-fono-visivi se assicurati*" e sulla correttezza della liquidazione effettuata tenendo conto di un chilometraggio del veicolo, alla data del furto, superiore a quella media considerata dalla rivista di riferimento, con conseguente applicazione del coefficiente di riduzione previsto dalla rivista stessa.

In via pregiudiziale, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'impresa *ex* art. 10, comma 2, Decreto del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, 6 novembre 2024, n. 215 (di seguito "Decreto") rispetto alle deduzioni sviluppate per la prima volta con repliche.

Il Collegio ritiene che l'eccezione non meriti accoglimento.

Le deduzioni sviluppate dal ricorrente in replica, circa l'asserito onere istruttorio dell'impresa in fase assuntiva e la conseguente asimmetria del parametro chilometrico, non introducono un *petitum* o una *causa petendi* nuovi, ma precisano la domanda originaria di rideterminazione del valore commerciale senza la detrazione per chilometraggio, rimasta identica nelle conclusioni che del resto sono state confermate con la replica. Si tratta pertanto di mera *emendatio libelli*, ammissibile perché connessa alla vicenda sostanziale dedotta e non compromettente le difese della controparte, che ha potuto replicare puntualmente (cfr. Cass. civ., sez. II, 2 agosto 2019, n. 20870, e Cass. civ., sez. I, 14 febbraio 2024, n. 4115 nonché Decisione AAS, n. 386/2026), e conforme all'orientamento del Collegio, secondo cui non costituisce domanda nuova la richiesta in replica che si limiti a precisare una domanda originariamente fondata sull'interpretazione di una clausola contrattuale (cfr. Decisioni AAS, nn. 386/2026 e 820/2026).

Venendo al merito del ricorso, occorre innanzi tutto evidenziare che la somma assicurata di euro 28.000,00 non equivale a stima del valore del bene, cui conseguirebbe il diritto dell'assicurato a conseguire, in caso di sinistro, l'esatto importo stimato. Infatti, l'art. 1908, comma 3, cod. civ. stabilisce che "*non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza o in altri documenti*", e il Collegio ha avuto modo di affrontare la questione, osservando che il massimale costituisce il limite massimo dell'obbligazione dell'assicuratore e che il valore indicato in polizza non equivale, di per sé, a stima accettata per iscritto (Decisioni AAS, n. 648/2026, n. 649/2026 n. 733/2026; in giurisprudenza v. Tribunale Milano, sez. VI, 18 febbraio 2020, n. 1527; Tribunale Bergamo, sez. IV, 19 ottobre 2022, n. 2253). Pertanto, ai fini della quantificazione dell'indennizzo, rileva il valore commerciale effettivo del veicolo al momento del sinistro, secondo il principio indennitario dell'art. 1908, comma 1, cod. civ., in ragione del fatto che l'indennizzo deve reintegrare la perdita patrimoniale effettivamente subita, entro il massimale, e in base al valore commerciale effettivo del veicolo al momento del sinistro, individuato secondo criteri quanto più possibile oggettivi (cfr. Decisioni AAS, n. 391/2026 e n. 648/2026).

Sotto un diverso profilo, occorre osservare che la clausola del contratto di assicurazione che, per determinare il valore commerciale del veicolo, rinvia alle quotazioni di una rivista specializzata, costituisce delimitazione dell'oggetto del contratto e non già limitativa della responsabilità ai sensi dell'art. 1341, comma 2, cod. civ. in quanto, come chiarito dalla Cassazione, sono clausole limitative quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto quelle che riguardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa (Cass. civ., sez. III, 11 febbraio 2025, n. 9267; Cass. civ., sez. III, 11 gennaio 2007, n. 395; Cass. civ., sez. III, 10 novembre 2009, n. 23741, cit.; Cass. civ., sez. III, 7 aprile 2010, n. 8235. Cfr. anche Decisione AAS, n. 395/2026). In ogni caso, la valutazione di eventuale vessatorietà non può essere condotta

in termini meramente formali o atomistici, ma richiede un giudizio di fatto della stessa nel contesto complessivo del contratto (Cass. civ., sez. I, 30 marzo 2022, n. 10258) e lo stesso art. 34, comma 2, cod. cons., applicabile nella specie in quanto il ricorrente assume la veste di consumatore, esclude che la valutazione attenga alla determinazione dell'oggetto del contratto quando questo sia individuato in modo chiaro e comprensibile.

Nella specie, come osservato dall'impresa, il rinvio dell'art. 6 delle CGA alla rivista "*Quattroruote*" non è un rinvio in bianco, trattandosi di fonte terza ed autorevole, specificamente individuata e accessibile dalle parti, fondata su parametri standardizzati e nota allo stesso ricorrente, che del resto di tale fonte si è avvalso per contestare la liquidazione. Pertanto, il criterio di determinazione del danno è esposto in modo chiaro né è configurabile una nullità *ex* artt. 33 e 36 cod. cons., in difetto di un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, neanche allegato dal ricorrente.

Tanto premesso, con riferimento alla questione oggetto del contendere, segnatamente se il chilometraggio contribuisca a determinare il valore commerciale del veicolo e dunque rilevi ai fini della liquidazione dell'indennizzo, va osservato che la stessa documentazione allegata dal ricorrente (estratto del sito "*Quattroruote*"), evidenzia che "*sul mercato dell'usato il principale indicatore d'uso di un veicolo usato è il chilometraggio percorso*" e che occorre "*sottrarre alla quotazione, già modificata per tener conto degli equipaggiamenti, lo 0.3% della quotazione di vendita per ogni 10.000 km percorsi in più*". Il correttivo chilometrico, quindi, non è una scelta discrezionale dell'impresa, ma un elemento della metodologia di quotazione richiamata dal contratto, funzionale a impedire che l'indennizzo superi il danno effettivamente sofferto. Anche la giurisprudenza di merito ha affermato che le quotazioni delle pubblicazioni specializzate tengono conto di vari elementi, tra cui il mese di immatricolazione, il chilometraggio del veicolo e gli equipaggiamenti valorizzanti (Tribunale Paola, 13 marzo 2026, n. 272).

Va poi esaminata l'ulteriore doglianza del ricorrente che sostiene che l'impresa, già in fase assuntiva avrebbe potuto rilevare, in automatico, il chilometraggio del veicolo e che si tratterebbe di un dato oggettivo e verificabile, acquisibile mediante le ordinarie attività istruttorie proprie di un operatore professionale. Secondo il ricorrente, la mancata acquisizione del chilometraggio costituirebbe una carenza istruttoria dell'impresa, le cui conseguenze non potrebbero essere trasferite sull'assicurato e inoltre la successiva applicazione del correttivo chilometrico avrebbe leso il legittimo affidamento ingenerato nel contraente, il quale aveva stipulato la polizza sulla base del valore indicato dall'impresa, corrisposto il premio così determinato e confidato nella coerenza del criterio adottato.

Al riguardo va osservato che grava sull'assicurato l'onere di provare i fatti posti a fondamento della pretesa, ivi compreso il valore del bene al momento del sinistro, e che la mancata indicazione di un parametro alternativo e di evidenze idonee a contestare il valore commerciale dichiarato dall'impresa comporta il rigetto della domanda (Decisione AAS, n. 648/2026). Secondo il Collegio, la stessa regola vale per l'asserito stato conoscitivo dell'impresa in sede di assunzione del rischio, quale fatto costitutivo della pretesa di rideterminazione "*senza applicazione della detrazione per maggior chilometraggio già noto e/o conoscibile al momento della stipula*".

Nella fattispecie concreta, tale prova non è stata fornita. Infatti, il ricorrente non ha contestato che in sede di assunzione del rischio produsse solo una ricevuta sostitutiva del documento di circolazione (prodotta dall'impresa con le controdeduzioni) e non il libretto di circolazione, dal quale soltanto sarebbe stato possibile desumere il chilometraggio annotato in occasione delle revisioni. Né risulta che il ricorrente dichiarò l'elevata percorrenza del mezzo o il prezzo di acquisto del veicolo, mentre il sistema tariffario applicato opera su valori standard medi e l'unico dato chilometrico agli atti (km 167.965, ultima revisione del 30 giugno 2023) è quello utilizzato dall'impresa in sede di liquidazione, sulla base della perizia e della documentazione istruttoria del sinistro. Ne consegue che l'asserita conoscenza o conoscibilità del chilometraggio in capo all'impresa al momento della stipula resta un'allegazione priva di riscontro documentale, per cui il criterio contrattuale (art. 6 CGA) è legittimo e la sua applicazione in sede liquidativa è conforme alla metodologia pattuita. Ciò in disparte la questione che l'eventuale conoscenza da parte dell'impresa, già al momento della stipula della polizza, del valore effettivo del veicolo, non farebbe sorgere in capo all'assicurato il diritto a vedersi riconosciuto il massimale, in quanto la liquidazione di tale maggiore importo si porrebbe in contrasto con il principio indennitario, mentre avrebbe rilievo sotto il profilo della corretta determinazione del premio.

Né infine è fondata la doglianza relativa alla violazione dei principi di correttezza e trasparenza in quanto l'impresa ha specificamente indicato le ragioni della liquidazione ed ha anche spontaneamente corretto l'erronea detrazione dello scoperto riconoscendo l'ulteriore importo di euro 1.900,00, rispondendo a entrambi i reclami, senza che agli atti emergano condotte contraddittorie o pregiudizievoli.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

La Presidente

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA